

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 1977**

**EMENDAMENTI**

**da articolo 8**  
**a articolo 16**

**VOLUME 4**

**10 luglio 2015**




**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

*All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:*

“Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015.”.



LUCHERINI

**Motivazione**

La proposta di emendamento mira a comprendere anche i pagamenti fra l'inizio dell'anno e la data di emanazione del decreto fra quelli considerabili per la richiesta di anticipazioni. Inoltre, si estende l'esclusione per l'anno 2015 dal pareggio del bilancio previsto dall'articolo 8, comma 5, anche ai pagamenti effettuati con la liquidità dell'ente e non solo attraverso quella acquisita attraverso l'anticipazione di liquidità.

8.1

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Al comma 1 nelle parti in cui è contenuta la cifra "2.000 milioni di euro" è sostituita dalla cifra "1.700 milioni di euro" e la cifra "1.892 milioni di euro" è sostituita dalla cifra "1.592 milioni di euro";

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis

1. In conformità all'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni statali che prestano servizio in Sicilia, indipendentemente dalla localizzazione fuori dal territorio regionale del luogo contabile di riscossione.

2. Per l'anno 2015, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 300 milioni di euro, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono utilizzate per l'importo di 300 milioni di euro le somme iscritte in conto residui della sezione "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente articolo.

ORRU'


8.2

92

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'Art. 8, comma 2, le parole "*30 giugno*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre*" e le parole "*10 luglio*" sono sostituite dalle parole "*10 ottobre*".

Comaroli  


8.3

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<<4-bis. Una quota delle somme disponibili del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è utilizzata, nel limite di 30 milioni di euro, per consentire il pagamento, da parte delle aziende a maggioranza pubblica che gestiscono un servizio pubblico integrato, dei debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativamente al rimborso dei ratei dei mutui.>>

FORNARO, MANASSERO




8.6

90

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

*All'articolo 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: " , effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 , " sono soppresse.*



LUCHERINI

**Motivazione**

La proposta di emendamento mira a comprendere anche i pagamenti fra l'inizio dell'anno e la data di emanazione del decreto fra quelli considerabili per la richiesta di anticipazioni. Inoltre, si estende l'esclusione per l'anno 2015 dal pareggio del bilancio previsto dall'articolo 8, comma 5, anche ai pagamenti effettuati con la liquidità dell'ente e non solo attraverso quella acquisita attraverso l'anticipazione di liquidità.

8.5

AS 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

URAS DE PETRIS



8.6

## EMENDAMENTO

## ART. 8

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

*Nota: I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL sono individuati nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio", aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.*

*La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.*

*La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.*

8.7




# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

Camaroli  


8.8

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



8.9

280

## EMENDAMENTO

## ART. 8-

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

*Nota: La norma proposta permette - in fase di attuazione dell'erogazione di liquidità finalizzata all'estensione del dispositivo del dl 35/2013 in materia di agevolazione al pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione - di riservare una quota di liquidità a sostegno del passaggio alla nuova contabilità nei casi in cui gli enti locali si trovino contemporaneamente nella situazione di dover assorbire un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e di dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.*

8.10



A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



8.11

979

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto il seguente. " 4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni dei propri enti territoriali, nel rispetto dei rispettivi Statuti, della assistenza tecnica degli enti incaricati della determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard ai sensi del presente decreto.>>*

ORRU'



8.12

92

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori.

MARINO Mauro



8.13

91

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'art 8, comma 10 sostituire le parole: 530 milioni con le seguenti: 625 milioni.

Conseguentemente

Al comma 12 sostituire le parole da "pari a" fino a "dall'anno 2018" con le seguenti: "6.700.000 euro per l'anno 2016, a 6.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.900.645 a decorrere dall'anno 2018".

Comaroli  
Arrighi

8.14

EMENDAMENTO  
ART. 8

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole:

“Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’art.31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.” Ai maggiori oneri, valutati in 20 milione di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,  
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

*Mussini*  
*Orellana*  
*Romani*  
*Vacciano*  
*Gambaro*  
*Bencini*

*Molinari*  
*Simeoni*

8.15


EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 10, sopprimere il seguente periodo:

"Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno."

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



*Motivazione - La messa a disposizione dei Comuni di 530 milioni viene vanificata dall'attuale formulazione che ne impedisce il conteggio nelle entrate ai fini del patto di stabilità interno col risultato che i Comuni più virtuosi ed ordinati si troverebbe un avanzo in gran parte non utilizzabile pure in presenza di una sofferenza di bilancio generale.*

8.16

A.S. 1977

*Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*

EMENDAMENTO

ART. 8

*Al comma 10; sopprimere l'ultimo periodo.*

RICCHIUTI  
*Ricchiuti*

8.17

50

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'art 8, comma 10 sopprimere l'ultimo periodo

Comaroli  
Arrigoni

8.18

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO Art. 8

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:

“, limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente”


Comaroli

8.19

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

*All' articolo 8, comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente"*

  
LUCHERINI

**Motivazione**

La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi.

L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.

**8.20**

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

*Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente."*

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*las*

**8.21**

## EMENDAMENTO

## ART. 8

Al comma 10, aggiungere infine le seguenti parole. ", limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



*Nota: La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi...*

*L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.*

8.22



## EMENDAMENTO

## ART. 8

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

13-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato."

13-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

D'ALT'

8.23




# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." "

Comaroli  


8.26

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

<<13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3- *quinqies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." >>

SANTINI



8.25

Emendamento

Articolo 8

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. *quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." "

8.26


GUALDANI  
Gualdani

**DDL 1977/S**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

All'articolo 8, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. *quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." "

  
SEN. BONFRISCO

8.27

SEN. MIO  


## EMENDAMENTO

## ART. 8

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori."

CERONI



GASPARRI

8.28



**Nota illustrativa** - I recenti provvedimenti normativi volti a effettuare una ricognizione dello stock del debito pregresso delle pubbliche amministrazioni, a immettere liquidità aggiuntiva e, per la parte corrente a garantire maggiore certezza nella procedura di certificazione del debito non hanno tenuto in considerazione l'ingente importo di oneri accessori maturati sullo stock di debito.

Inoltre, molti enti sanitari, anche a causa della inadeguatezza e difformità dei principi e sistemi contabili adottati dagli enti sanitari rispetto a quelli delle altre pubbliche amministrazioni, non sono stati in grado di completare la ricognizione dei propri debiti nei tempi fissati dalla legge e, conseguentemente, le regioni di appartenenza non hanno potuto accedere alle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dallo Stato. Ciò è necessariamente vero per i crediti azionati considerando che la

normativa in materia di certificazione dei crediti non consente il rilascio di certificazioni dei crediti per i quali siano state avviate le azioni legali.

Con particolare riguardo ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, i consistenti ritardi nei pagamenti accumulati dagli enti debitori hanno favorito la cessione dei crediti da parte delle imprese fornitrici a favore di istituzioni finanziarie, quali fondi speculativi e altri istituti finanziari, i quali hanno acquistato i crediti con l'intento meramente speculativo di massimizzare i profitti derivanti dall'incasso degli interessi di mora all'onerosissimo tasso comunitario (BCE +8%) attraverso l'avvio sistematico di azioni giudiziali le cui croniche lungaggini, causate dall'inefficienza del nostro sistema giudiziario, non hanno fatto altro che aumentare l'importo per gli oneri di mora. In tal modo, gli istituti cessionari hanno potuto applicare condizioni economiche più favorevoli ai fornitori cedenti (rispetto a quelle applicate da istituti con politiche di recupero non aggressive) e allo stesso tempo ciò impone loro di non poter accordare alcuno sconto o transazione per gli oneri accessori ma di doverli recuperare integralmente avvantaggiandosi allo stesso tempo dei lunghi tempi dell'azione legale che altro non fanno che incrementare gli oneri di propria spettanza. Ciò risulta in maniera evidente nei bilanci pubblicati da taluni istituti finanziari ove emergono sempre più ingenti voci di attivo per fatture di remunerazione futura.

Pertanto, considerato che i recenti interventi sono ben lontani dal sanare il problema dell'indebitamento del comparto sanitario (che rappresenta oltre il 70% del debito delle Regioni) e i costi per oneri accessori non contabilizzati dagli enti rischiano di causare nuove e più gravi situazioni di dissesto finanziario delle regioni, per accertare e pagare in via definitiva l'ammontare di debito pregresso degli enti sanitari e allo stesso tempo garantire assicurare il completo e regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di interesse generale quali sono i servizi sanitari, si rendono necessari interventi normativi che pongano rimedio ai sempre più frequenti comportamenti speculativi posti in essere da talune categorie di creditori.

Si propone dunque di introdurre una norma che estingua i debiti per oneri accessori accumulati sino ad oggi dagli enti del servizio sanitario nazionale, che non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi, a fronte delle primarie e indifferibili necessità di rango costituzionale di (i) assicurare la stabilità economica dell'ordinamento accertando in via definitiva quale sia lo stock di debito pregresso delle regioni e rimborsandolo, (ii) garantire per il debito corrente tempi di pagamento in linea con i dettami della normativa comunitaria e, non da ultimo, (iii) assicurare la prestazione di servizi pubblici essenziali di interesse generale quali sono quelli sanitari.

8.28



53

42

AS 1977

Art. 8

dopo il comma ~~13~~ aggiungere  
il seguente

~~13~~ Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, è effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

AZZOLLINI

8.29

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 2, capoverso: "488-bis", dopo la parola: "risorse", inserire la seguente:  
"aggiuntive".

MANDELLI



9.1

177

AS 1977

ART. 9

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

**«4-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:**

**611-bis. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci.»**

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

9.2

A.S. 1977


Emendamento

Art. 9

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<<4-bis. Nel 2015, non rilevano ai fini degli equilibri di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i pagamenti effettuati dal 1° gennaio in conto residui dalla regione Sardegna, mediante l'utilizzo dell'avanzo di cassa all'1 gennaio 2015.>>

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI,  
SPOSETTI



9.3

qu

A.S. 1977.

Emendamento

Art. 9

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<<4-bis. Al fine di consentire il pagamento delle somme impegnate con imputazione all'esercizio 2015 a fronte di entrate a destinazione vincolata già incassate nell'esercizio 2014, per la regione Sardegna l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e dell'avanzo di cassa all'1° gennaio 2015, nei limiti dei suddetti incassi, non rilevano ai fini degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 463, dell'art. 1 della L. 190/2014".

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI,  
SPOSETTI



9.4

95

AS 1977

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis . Entro il 31 ottobre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, provvede al riordino generale delle autonomie locali nell'ambito del proprio territorio, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative. Entro il 31 dicembre 2015 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica sono soppressi e in via provvisoria la Regione provvede alla gestione delle funzioni amministrative attribuite alle amministrazioni provinciali che sono soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012. La Regione provvede inoltre alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini delle successive necessarie determinazioni e conseguenti provvedimenti, che non devono comportare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, avuto riguardo al rispetto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dalle predette amministrazioni provinciali e al fine di assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi già attribuiti alla competenza delle stesse amministrazioni soppresse ai sensi dei referendum del 6 maggio 2012.

URAS  
UM

9.5


**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

*All'articolo 9, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

"9-bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze."

LUCHERINI



**Motivazione**

L'emendamento mira a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP derivanti dalla modifica della disciplina IRAP prevista dalla legge di stabilità 2015. Nelle more dell'entrata in vigore del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti previsto dal decreto legislativo 68/2011, si provvede a dare copertura al trasferimento mediante corrispondente riduzione dei fondi per la corresponsione della compartecipazione IVA. La quantificazione della minore entrata è quantificata dalle note del Dipartimento delle finanze. Il riparto del contributo fra le regioni è definito in sede di autocoordinamento delle stesse e recepito in Conferenza Stato - Regioni

9.6

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

*“All’art.9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:*

*9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall’anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.*

*Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.*

*All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma “Federalismo” della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze.*

  
Comaroli

9.7

A.S. 1977

Emendamento.

Art. 9

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge n. 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20- 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro ... in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Brogli*

9.8

237

## EMENDAMENTO

## ART. 9

9.9

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

**"9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 - 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.**

*9-ter. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*

*9-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze."*

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI'




**Relazione - Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP**

L'emendamento mira a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP derivanti dalla modifica della disciplina IRAP prevista dalla legge di stabilità 2015. Nelle more dell'entrata in vigore del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti previsto dal decreto legislativo 68/2011, si provvede a dare copertura al trasferimento mediante corrispondente riduzione dei fondi per la corresponsione della compartecipazione IVA. La quantificazione della minore entrata è quantificata dalle note del Dipartimento delle finanze. Il riparto del contributo fra le regioni è definito in sede di autoordinamento delle stesse e recepito in Conferenza Stato - Regioni

Si ricorda che:

- la legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina dell'Irap per rendere totalmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato

eccedente le vigenti deduzioni. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti (privati) sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, si provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, mantenendo le aliquote ridotte intermedie applicate in sede di determinazione dell'acconto Irap 2014.

- La norma prevista dalla legge 42/2009 prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.

Pertanto, così come previsto all'art.11 del decreto legislativo 68/2011 gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Si ricorda che nella maggior parte dei casi il gettito delle manovre IRAP regionali finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

9.9



ME

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

Art. 9

~~Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: 1-bis~~

1. "All'art. 9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

9 bis. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro il 20 agosto 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 575,452 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 575,452 milioni di euro per l'anno 2015

Comaroli

9.10

A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*<<9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio-1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.*

*9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.*

*9-quater. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.*

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



9.11

EMENDAMENTI AS.1977

ART.9

*Sopprimere il commi 10 e 11*

**TAVERNA, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI, CATALFO, LEZZI**

*Taverna*

9.12

## EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

### Art. 9

Al comma 10, capoverso 1-bis, le parole “attraverso la nomina della maggioranza dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso la nomina della totalità dei componenti”.

FUCKSIA

Fucksia

9.13


AS 1977

Emendamento

Art. 9

Al comma 11 dopo le parole "decreto legislativo n.517 del 1999." sono aggiunte le seguenti: Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del comma 377, art. 1 legge 27 dicembre 2013, n.147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere."

Dirindin, Lai, Brogna, Corsini, Cucca, Del Barba, Granaiola, Guerrieri, Matesini, Pagliari, Padua, Lucio Romano, Sangalli, Silvestro, Sposetti,



9.14

202

## Emendamento

9.15

## Articolo 9

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma secondo principi di appropriatezza.


11-ter. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

11-quater. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

11-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11-sexsies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542. »

Sen. Gualdani



## EMENDAMENTO

## ART. 9

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*“11-bis. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*11-ter. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

*11-quater. A questi fini rileva l’indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell’articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78.”*

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI


**Relazione**

In coerenza con l’art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2015 e allo scopo di sostenere gli investimenti pubblici, non rilevano ai fini dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2015 le spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell’esclusione si rilevano le *performance* del 2014 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell’indice definite dall’art.4, comma 4 del DL 78/2015.



9.16

135

## EMENDAMENTO

## ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, comma 463 lett. b) dopo le parole "...incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole "...e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI

**Relazione - Emendamento sull'equilibrio di bilancio**

Il presente emendamento si rende necessario per garantire una omogenea determinazione dell'equilibrio di parte corrente il quale tiene giustamente conto del servizio del debito ma non considera l'ipotesi dei mutui con oneri a carico dello Stato che transitano dal Bilancio regionale che gravano e sulla spesa corrente ma, secondo la formulazione attuale, non possono contare sulla relativa entrata iscritta al Titolo IV vista la natura del trasferimento.



9.17

## EMENDAMENTO

## ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:-

"11-bis. All'art. 1- della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

*"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio."."*

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI'



**Relazione** - Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio del saldo delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

La disposizione consente di neutralizzare l'impatto sugli equilibri di bilancio delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, annullando gli effetti del surplus di riversamento. Le regolazioni sono spesso effettuate in esercizi diversi rispetto a quelli di competenza e per più annualità contemporaneamente. La modifica normativa non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le regolazioni erano escluse dal tetto di spesa previsto dal patto di stabilità.



9.18

136

## EMENDAMENTO

## ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

**"11-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:-**

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI'




9.19

**Relazione - Emendamento Fondo pluriennale vincolato e calcolo dei saldi del pareggio di bilancio**

La Commissione Arconet ha condiviso la funzione del fondo pluriennale vincolato, utilizzabile rispetto alla norma generale per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di impegni imputati ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è nata l'obbligazione giuridica passiva e rispetto a quello in cui è stata registrata e imputata la correlata entrata solo per le risorse vincolate.

È emerso che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabile nel tempo e non utilizzabile in corso d'anno. D'altro canto, poiché il fondo è neutro ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio, ove si accedesse all'ipotesi di operazioni infrannuali si impatterebbe sul risultato di amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre superare l'apparente asimmetria fra i commi 464 e 465 dell'art.1 della legge di stabilità 2015 in quanto nel comma 464, che disciplina il calcolo dei saldi a regime, è correttamente previsto che in termini di competenza rilevi il saldo fra il fondo pluriennale di entrata e di spesa mentre nel comma 465, riguardante la disciplina del calcolo dei saldi per il solo 2015, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa rileva insieme ad altre voci nei limiti di 2.005 ml di €.

Poiché il saldo del fondo pluriennale vincolato è neutro per l'equilibrio di bilancio si tratta di risolvere la predetta asimmetria fra la disciplina stabilita dai due commi.

138

Si ritiene pertanto necessario un riallineamento delle norme con l'esclusione del riferimento al saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo in termini di competenza dal comma 465.

9.19



129

## EMENDAMENTO

## ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" è aggiunto infine il seguente periodo:

*"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013".*"

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI'



9.20



**Relazione - Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria**

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse destinate alla spesa sanitaria, rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per finalità sanitarie. Tanto a condizione che dette risorse si riferiscano ad anni antecedenti il 2013. L'emendamento consente di dare attuazione dell'art. 20 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che impone alle regioni di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario. La disposizione proposta, inoltre, si pone a completamento di quanto già previsto dal comma 464 della Legge di stabilità 2015 che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, consente l'utilizzo del fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata per finanziare le spese sanitarie.

137

A.S. 1977

**Conversione in legge del decreto-legge 19-giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

**EMENDAMENTO**

**ART. 9**

*Aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis). Le Regioni che sono subentrate nelle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono - per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni - senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla previsione della durata massima dei trentasei mesi, prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.»*

CALEO  


9.21

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 9

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

11-bis - Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

RICCHIUTI, PEZZOPANE



9.22

92

AS 1977

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis) Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni."

Uras, Stefano

Ury

9.23

EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"12. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni."

GUARDANI



9.24

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 9

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



9.25

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

**Art. 9**

~~Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:~~

~~1 bis~~

All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti "fino al 31 dicembre 2011".

Comaroli

9.26

A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

**11 bis**

**Comma 12** - Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

SPOSETTI



**9.27**

213

## EMENDAMENTO

## ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. "Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9-1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016".

MANDELLI  
CERONI  
D'ALI'



**Relazione - Emendamento per finanziare le spese di investimento con debito autorizzato e non contratto**

Considerato che il 2015 è l'ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di investimento con debito autorizzato non contratto, è necessario definire come devono essere registrati gli impegni derivanti da tali investimenti, esigibili negli esercizi successivi, finanziati da debito autorizzato e non contratto.

9.28



160

A.S. 1977


*Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*

**EMENDAMENTO**

**ART. 9**

*Aggiungere in fine il seguente comma: "11-bis. All'articolo 41, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»."*

~~SAGGESE~~



SOLLO



9.29

66

AS 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis) Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. "

RUTA



RICCHIUTI



9.30

A.S. 1577

Emendamento-

Art. 9

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

<<11-bis. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-ter. I servizi informativi strumentali al funzionamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti dai soggetti di cui al comma 1 direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sottoposti alla vigilanza delle stesse, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
- b) nell'ente non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.>>

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE



9.31

94

Emendamento


Articolo 9

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11- bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

*«2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale, previo pagamento di un contributo pari a mille euro, a favore del Comune perdente la sede farmaceutica. »”.*

Sen. Guàldani



9.32

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: «regime di tempo pieno.» sono aggiunte le seguenti:

«Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma».



Sen. Aiello

Sen. D'Ambrosio Lettieri

Sen. Gualdani

9.33

A.S. 1977

Emendamento


Art. 9

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:-*

11-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

11-ter. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

LO MORO, D'ASCOLA



9.34



A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11-ter. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 11-bis sono a carico del comune di Reggio Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

D'ASCOLA

*V. Mico D'Ascola (D'ASCOLA)*


9.35

## Emendamento

## Articolo 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori.»



Sen. Bianconi

Sen. Gualdani

9.36

AS 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 12:

12. All'art.25 del Dpr 20 dicembre 1979, n.761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole "...ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali." Sono inserite le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali."

Lai, Dirindin, Broglia, Del Barba, Guerrieri, Sangalli, Sposetti, Corsini, Cucca,



9.37

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti "fino al 31 dicembre 2011".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

Lai

9.38

9.0.47.

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 9



Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

**“Art. 9 bis**

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

- a) valore degli assett e relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

9.0.11.

e) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli



eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.”

CERONI



9.0.1

L'emendamento si inserisce nella logica dei percorsi di privatizzazione previsti dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 ed è finalizzato a risolvere il problema relativo agli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico che presentano, nella pressoché totalità dei casi, un andamento contraddistinto da risultati negativi, con l'obiettivo, da un lato di favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e, dall'altro, di rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà, oggi dismesso o sottoutilizzato.

La norma prevede un percorso incentivante, sia per le amministrazioni che intendano avviare nel breve i percorsi predetti, sia per i privati che intendano acquisire le strutture predette, rendendo certo e sostenibile il peso delle situazioni debitorie eventualmente accumulate nel tempo.

Il meccanismo proposto, ha il pregio di non presentare alcun onere a carico della finanza pubblica ed anzi di consentire agli enti locali che ancora detengono i suddetti stabilimenti di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.

Tale previsione non comporta, quindi, alcun onere finanziario, ma solo riduzione di costi per l'erario.



61

9.0.2 / EMENDAMENTO

AS 1977

Art. 9



Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

**"Art. 9 bis**

*(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)*

*1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.*

*2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.*

*3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:*

- f) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;*
- g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;*
- h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;*
- i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;*

62

9.0.21

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10



5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

CERONI



9.0.2

L'emendamento si inserisce nella logica dei percorsi di privatizzazione previsti dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 ed è finalizzato a risolvere il problema relativo agli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico che presentano, nella pressoché totalità dei casi, un andamento contraddistinto da risultati negativi, con l'obiettivo, da un lato di favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e, dall'altro, di rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà, oggi dismesso o sottoutilizzato.

La norma prevede un percorso incentivante, ma per le amministrazioni che intendano avviare nel breve i percorsi predetti, sia per i privati che intendano acquisire le strutture predette, rendendo certo e sostenibile il peso delle situazioni debitorie eventualmente accumulate nel tempo.

Il meccanismo proposto, ha il pregio di consentire agli enti locali che ancora detengono i suddetti stabilimenti di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.



64

## EMENDAMENTO

## Articolo 9

9.0.3/.

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente:

**"Art. 9 bis**

*(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)*

**1.** *Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.*

**2.** *Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.*

**3.** *I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:*

- f) valore degli assett e relativi criteri di valutazione adottati,*
- g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari,*
- h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi,*
- i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio,*
- j) piano finanziario e cronoprogramma.*

**4.** *Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.*

**5.** *L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.*

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.3  GUALDANI

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. "

DEL BARBA

*Del Barba*

9.0.4

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale. "

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Del Barba*

9.05

A.S. 1977

~~Emendamento~~

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera e) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
  - b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Del Barba*

9.0.6

235

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunta dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Brogli*

9.0.7

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Santini*

9.0.8

233

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Del Barba*

*9.0.9*

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Santini*

9.0.10

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'ultimo periodo della alinea n. 3) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali".
2. La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:  
"n bis), delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata alVAccordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011; "

DEL-BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Del Barba*

9.0.11

A.S.1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le parole "31 marzo 2015" sono sostituite con "30 settembre 2015" e, al secondo periodo, le parole "31 marzo 2016" sono sostituite con "30 settembre 2016".
2. All'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "dodici mesi" sono sostituite con "ventiquattro mesi".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Broglia*

9.0.12

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di neutralizzare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 400 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto, in termini di indebitamento netto, dell'importo di €48.831.760,00 e viene conseguentemente rideterminato in €38.168.240,00 euro.

RUSSO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

Russo

9.0.13

232

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Santini*

9.0.14

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

Broglia

9.0.15

231

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI

*Santini*

9.0.16

A.S. 1977


Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 463 lett. b) dopo le parole "...incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI



9.0.17

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 8, comma 2, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "30 settembre" e le parole "10 luglio" sono sostituite dalle parole "10 ottobre".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Broglia*

9.0.18

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2015 sostituire le parole "comando o distacco" con le seguenti "comando o fuori ruolo o analoghi istituti, con esclusione del personale collocato negli uffici di diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione presso cui il dipendente è collocato in ragione del riordino delle funzioni in attuazione della legge n. 56 del 2014".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Del Barba*

*9.0.19*

*2017*

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "previa intesa in Conferenza Unificata" sono sostituite dalle parole "previa intesa in Conferenza Stato/Regioni";
- le lettere b) e c) sono soppresse.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Santini*

9.0.20

*2015*

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. il comma 2 è sostituito con il seguente:  
"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. "
  2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Del Barba*

9.0.21

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:  
"Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015. "
2. All'articolo 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Santini*

9.0.22

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Nel 2015, l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. 08.04.2013, n.35 e successive modificazioni effettuato dalle regioni e provincie autonome che hanno acceduto nel 2015 per la prima volta all'anticipazione stessa, non rileva ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*B. realip*

9.0.23

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunte, infine, le seguenti parole ", ivi compreso il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,  
SANGALLI, SPOSETTI

*Brogli*

9.0.24

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di istituzione di propri tributi per le città metropolitane)

1. Q.O. 25

1. A decorrere dal 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 70 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 30 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della assegnazione prevista dal comma 2;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nella delibera istitutiva o modificativa del tributo modalità applicative, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana nella misura del 50 per cento dell'importo per passeggero di cui alle medesime lettere; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva assegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da

raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il trenta per cento, che viene assegnato ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 l'imposta di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°luglio previa deliberazione del consiglio della città metropolitana che indica la misura dell'addizionale, ovvero la volontà di non applicare il tributo, da adottarsi entro il 10 giugno 2015 e da comunicarsi immediatamente ai gestori dei servizi aeroportuali interessati.


4. Nell'anno di istituzione e per il 2015, nel caso di delibere adottate oltre il termine di cui al comma 3, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione della relativa delibera consiliare metropolitana, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella delibera medesima. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE

1/9.0.25



2/2

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

<< Art. 9 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. L'art. 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, in ragione della metà, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.


3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.


2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. >>

Conseguentemente, il comma 666 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Antonio Milo



9.0.2015

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9 bis (Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".
2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 49 e 49 bis, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 12-sexiesdecies, dell'articolo 10, del Decreto legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.”.

Comaroli  


9.0.27


# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9 bis (Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".
2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 49 e 49 bis, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”.

Comaroli  


9.0.28

A.S. 1977

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

“2-bis. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 9; la lettera b) è sostituita dalla seguente: “i cittadini inviati a prestare servizio all'estero per conto di una pubblica amministrazione per una durata superiore ai dodici mesi e le persone con essi conviventi, alle cui dichiarazioni di variazioni di abitazione o di residenza non si applica l'articolo 4, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.”;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. I cittadini residenti all'estero dichiarano le variazioni relative alla propria posizione anagrafica all'ufficio consolare territorialmente competente entro novanta giorni o comunque quando chiedono atti, documenti o certificati. La dichiarazione specifica i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce ed è accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. In mancanza della dichiarazione o in caso di dubbio sulla sua veridicità, l'ufficio consolare, possibilmente con la collaborazione delle autorità locali, effettua accertamenti d'ufficio sulla posizione anagrafica dei cittadini residenti nella circoscrizione.

2. L'ufficio consolare registra negli schedari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 le notizie recate dalle dichiarazioni o le risultanze degli accertamenti disposti e le trasmette con modalità telematiche al Ministero dell'interno per le conseguenti variazioni anagrafiche.

3. L'iscrizione nell'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o dall'invio al Ministero dell'interno delle risultanze degli accertamenti d'ufficio. L'iscrizione decorre dalla data della dichiarazione di espatrio al comune di residenza, se il cittadino presenta, entro un anno, la dichiarazione di cui al comma 1.


4. Le iscrizioni nell'AIRE e le variazioni della residenza all'estero sono effettuate sulla base di comunicazione dell'ufficio consolare competente per territorio. L'ufficiale d'anagrafe comunica all'ufficio consolare medesimo le cancellazioni dall'AIRE da quest'ultimo non richieste.”;

*Conseguentemente:*

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato.”;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole “il capo dell'ufficio consolare” sono sostituite dalle seguenti: “l'ufficio consolare.”

TONINI



10.1



AS 1977

**Emendamento**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizione per consentire l'avvio del Programma Italia 2019)

1. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese tra "con decreto" e "enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 1303/2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare";

b) dopo le parole "periodo 2014-2020" sono aggiunte le seguenti: "ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti.".

LANZILLOTTA, CONTE, CUOMO, DI GIORGI, GAMBARO, IDEM, LIUZZI, PEZZOPANE, SAGGESE.

*Lanzilotta*

*Conte*

*Cuomo*

*Di Giorgi*

*Gambaro*

*Idem*

*Liuzzi*

*Pezzopane*

*Sagge*

10.2

215

M. S.

EMENDAMENTO

ART. 11



AS 1977

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009) -

1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte

11.17.

impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al DPCM 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30-giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo e di accertate responsabilità, alle imprese, ai tecnici, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843.

7. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

8. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

9. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

10. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

11. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

12. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

13. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal



128 7/6

11.1%

committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato:

14. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

15. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

16. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

17. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 14 a 16.

18. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 16 sono determinati ai sensi dell'O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, e s.m.i., al netto di ogni onere.

19. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

20. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.

21. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

22. Si applica il comma 20 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.



109 3/6

11.11.


23. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i Titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.

24. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

25. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita nei comuni sede degli 8 Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136", con il compito di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

26. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso codice. Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo art. 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.



130  
1/10

11.1 %

27. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annui di bilancio, è destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1 giugno 2014. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

28. Il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n.77."

29. Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.

30. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, è assegnato al comune dell'Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte ad oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le medesime finalità un contributo di 0,5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.

31. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità-Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza post sisma.



121

5/6

32. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune dell'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste ex lege, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

33. All'attuazione dei commi da 1 a 26 e 28 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

35. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 33, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

36. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 35, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

37. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

38. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 37 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 36. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 29, 31, 32 e 39, del presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PELINO, D'ALF, BLUNDO  
*Pelino D'Alf Blundo*



*M.I.*

*132*

EMENDAMENTO

ART. 11

11.2 / 1977

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.";
- d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:
- a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;
- b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;
- c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al DPCM 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.";
- e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "In caso di ritardo"; sono inserite le seguenti: "e di accertate responsabilità, alle imprese, ai tecnici,";
- f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:



11.2 i.

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843.

5-ter. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

5-quater. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

5-quinquies. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

5-sexies. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

5-septies. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

5-opties. I soggetti che, ai sensi del comma 5-septies, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

5-nonies. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

5-decies. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.



123 2/5

11.21

5-undecies. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

5-duodecies. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

5-terdecies. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 5-decies a 5duodecies.

5-quaterdecies. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 5-duodecies sono determinati ai sensi dell'O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, e s.m.i., al netto di ogni onere.";

g) al comma 7, le parole: "e concordato preventivo" sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "senza alcuna penale";

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

7-ter. Si applica il comma 7 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.";

i) al comma 10, dopo le parole: "è istituita", sono inserite le seguenti: "nei comuni sede degli otto Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR)";

j) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo art. 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.";

k) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.";

l) il comma 14 è soppresso;



3/5  
124

M.21.

m) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza post sisma.

15-ter. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune dell'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.";

n) dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

"16-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.

16-quater. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-quinquies. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma precedente, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-sexies. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 16-quinquies, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-septies. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-quater a 16-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 16-septies. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



125 415

16-nonies. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77."»

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PELINO, D'ALI', BLUNDO

*Pelino Pelino Blundo*



11.2

5/5  
126

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 11

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lett. e) e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera b) è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
- b) *al comma 2, sostituire le parole:* "Il progettista e il direttore dei lavori" *con le seguenti:* "Il direttore dei lavori e il collaudatore statico", *dopo la parola:* "rapporti" *inserire le seguenti:* "diretti e continuativi" *ed aggiungere in fine i seguenti periodi:* "né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione";
- c) *al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:* "I contratti preliminari già stipulati sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1" *e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* "accertati da parte del direttore dei lavori";
- d) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* "conclusione dei lavori" *inserire le seguenti:* "e di ripristino della agibilità sismica,";
- e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* "e concordato preventivo" *e aggiungere in fine il seguente periodo:* "La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente";
- f) *sopprimere il comma 10;*
- g) *al comma 12, al primo periodo dopo le parole:* "dalla legge 24 giugno 2013, n. 7," *inserire le seguenti:* " come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190," *e alla lettera b) sostituire le parole:* " promozione dei servizi turistici e culturali" *con le seguenti:* "promozione turistica e culturale";

PEZZOPANE

*Pezzo pane*

11.3

136

## EMENDAMENTO

## ART. 11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 67 quater, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), e dell’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

GUALDANI



11.4

**EMENDAMENTI AS.1977**

**Art.11**

Sopprimere il comma 2

**BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI**

*Blundo*

*M.5*


EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell’impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere tali rapporti per i primi tre anni successivi alla conclusione dell’incarico.”

GUALDANI



11.6

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contratti preliminari, sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

GUALDANI



11.7

M.8 i.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

5-ter. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze."

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009,

M. 87

n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove, alla data del sisma, aveva residenza anagrafica l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario dell'immobile e che non è titolare della proprietà di altre abitazioni nel territorio dei comuni del cratere sismico di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

7-ter All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere";

7-quater. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola."

c) Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Ai soli fini delle esecuzioni delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al presente comma, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante acquisisce i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e ne valuta la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

c) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

"14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni";

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 Agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro

*a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015".*

14-quinquies. Nei limiti delle risorse finanziarie già trasferite al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti mediante il concorso di cui al medesimo articolo 67-ter, per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

14-sexies. Ai fini di consentire l'espletamento della attività inerenti la ricostruzione post-sisma e in particolare il completamento dei lavori inerenti gli edifici ad uso scolastico e istituzionale di proprietà, la provincia dell'Aquila è autorizzata, in deroga alle normative vigenti, a rinnovare l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia e Programmazione, già conferito ad un funzionario tecnico dell'Ente ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, per un ulteriore periodo di tre anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14-septies. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n.23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati."

PEZZOPANE

*Pezzopane*

*11.8*

*3*

*134*

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 7, sono soppresse le parole "e concordato preventivo".

11.9

GUALDANI




EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 10.

GUALDANI

M. 10



M.M.i.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "*è istituito*" sono inserite le seguenti: "*, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,*";
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: "*nell'elenco è*" sono inserite le seguenti: "*obbligatoria ed è*";
- d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "*Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno*".

11-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'impresе, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica. La procedura di cui al presente comma si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI), il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

11-*quater*. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo trasmessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso, i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

11-*quinq*ues. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti, da trasmettere, con analoga cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità dell'organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi

1/10 132

11.11.

copie delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine previsto per legge.

11-sexies. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.

11-septies. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

11-octies. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, l'invito di cui al comma 11-ter del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. L'invito alle imprese di cui al comma 11-ter deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiego delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11-nonies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il pre-contratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti.

11-decies. E' fatto obbligo al Comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la Prefettura dell'Aquila. E'

2/0 139

demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori impegnati nella ricostruzione.

11-undecies. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili-edilcassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

11-duodecies. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 11-ter individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici Speciali -sentita- la Struttura Tecnica di Missione. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori ai criteri stabiliti dai presenti commi, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le attestazioni previste sono trasmesse, prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

11-terdecies. Ai fini del necessario potenziamento dei Servizi ispettivi, incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate da tenersi congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordino delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non-oltre 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11-quaterdecies. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione privata che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento."

PEZZOPANE

*Pezzopane*

*11.11*

*3*

*140*

A.S. 1977

Emendamento


Art. 11

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

"11-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili destinati ad attività produttive, compresi quelli a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,8 milioni di euro per gli anni 2015-2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 11-ter e 11-quater.

11-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,21 per cento»>>;

11-quater. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

  
PEZZOPANE

11.12

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 11

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

"12-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 i contratti a tempo determinato e a progetto, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle disponibilità in bilancio dei medesimi Comuni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190."

PEZZOPANE

*Pezzopane*

11.13


131

EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 14

GUALDANI



11.14

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Al comma 8-quinquies, dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo, sostituire le parole: " secondo le superfici lorde coperte degli alloggi " con le seguenti: "sulla base dei consumi effettivi rilevati per ciascun alloggio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento condominiale da applicare al compendio immobiliare denominato "Porgetto CASE e MAP", adottato dal Consiglio Comunale dell'Aquila con Deliberazione n.171 del 29 dicembre 2011."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Blundo*

*11.15*

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuoriesca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Blundo*

*11.16*

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Blundo*

*11.17*

## EMENDAMENTI AS.1977

### Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

**BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI**

*Blundo*

*11.18*

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 11-

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

"16-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, c. 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti. In caso di acquisto di abitazione equivalente, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atto notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.


16-ter. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "*alloggio equivalente*" sono inserite le seguenti: "*nell'ambito dello stesso Comune. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.*";
- b) all'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole "*ivi previsti*", sono inserite le seguenti: "*anche comprendenti la demolizione*".

16-quater. All'articolo 4, comma 8, del DPCM 4 febbraio 2013, dopo le parole "*deve ridurre*" sono inserite le seguenti: "*con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità*".

16-quinquies. Le previsioni relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

16-sexies. All'articolo 67-quinquies, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*il direttore regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Segretario Regionale*".

  
PEZZOPANE

M. 19

130

## EMENDAMENTO

## ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere i seguenti:

16-bis. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-ter. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-quater. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-quinques. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-sexties. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

M. 20

GUALDANI  


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila e dei Comuni del Cratere ed al contempo, ridurre il numero dei contatti a termine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, verificate le esigenze in termini di fabbisogno del personale, viene assorbito - anche in deroga ai limiti finanziari fissati dalle vigenti normative - dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila e dai Comuni del Cratere per finalità connesse a calamità o ricostruzione. Per tale finalità è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro, per l'anno 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.21

GUALDANI  


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere i seguenti:

“16-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n.77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l’ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell’usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell’immobile danneggiato dal sisma , il proprietario dell’immobile ha diritto all’ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.”

Art. 22

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

"16-bis. Le previsioni di cui all'art. 67-quater, comma 7 , del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazioni principale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

M.23

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

16-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DL 39/2009 convertito con legge 77/2009

11.24

GUALDANI




Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8-quinquies è soppresso.»

Sen. Galdani



11.25

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "le superfici lorde coperte" sono sostituite con le seguenti: "i consumi effettivi".»

Sen. Galdani



11.26

A.S. 1977

Emendamento

Articolo 11

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: "All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190-le parole "si applica nella-misura" sono sostituite dalle seguenti "non si applica limitatamente alle lettere a) e b)".*

PEZZOPANE

*Pezzopane*

*11.27*

*135*

Art.11

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;


c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*

Il Governo



1/2

**RELAZIONE TECNICA**

La proposta emendativa non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- a) il comma 16-bis, si limita a riallineare la normativa nazionale in materia di rifiuti alla disciplina recata dalla direttiva 2008/98/CE, senza riflessi di carattere finanziario;
- b) il comma 16-ter, modifica il regime transitorio di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014, che non comporta alcun impatto di natura economico-finanziaria.

La verifica della spesa che la relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 22 dicembre 2004, n. 146 ha permesso di individuare è pari a zero.



**POSITIVO**

**NEGATIVO**

Il Ragioniere Generale dello Stato

**- 9 LUG. 2015**

*11.1000*



## EMENDAMENTO

## ART. 11

M.O. 1/.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente

## "Art. 11-bis

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale (OPCM 3808/2009 e 4013/2012 e attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 Legge 190/2014), nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015-2016) a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città dell'Aquila sulla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 e sulle disponibilità di cui all'art. 4 comma 8-ter del DL 12/09/2014 n. 133 convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 da utilizzarsi anche in un'unica annualità. E' altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alla legge 30 luglio 2010 n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190.
2. La previsione di cui all'art. 4, comma 14, del D.L. 101 del 31 Agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modifiche dalla Legge 125 del 30 Ottobre 2013 che testualmente prevede: "Per le finalità di cui al comma 13, il Comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 Aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale" viene esteso anche alle annualità 2016 e 2017.

3. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, e dell'art. 67-sexies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo."

M.O.1  GUALDANI

AS-1977

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Per la regione Molise non rilevano, nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 62/2011 introitate nell'anno 2015 nella misura di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: con: "l'aliquota dello 0,25 per cento".»

RUTA  


11.0.2

AS 1977

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,25 per cento".»

RUTA  


11.0.3

12.1

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 12 (Zone franche urbane - Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

a-bis) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e

12.1

rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I Comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10% delle risorse stanziare per ogni annualità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

Vaccari

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

12.1

2/2

100

AS 1977

Emendamento

Art.12

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "28 marzo 2014, n.50," inserire le seguenti:  
" nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;
- b) al secondo periodo dopo le parole "della zona franca" inserire le seguenti " per l'Emilia"
- c) aggiungere in fine il seguente periodo " La perimetrazione della zona franca per la Sardegna è la seguente: comuni di Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti; Bitti, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, ,Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, SanGavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca, Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortoli, Ussassai, Villagrande Strisaili, Arborea, Collinas, Decimoputzu, Gonnoscodina, Ollastra, Ortacesus, Osidda, Sadali, Samassi, Serramanna, Simaxis, Usellus, Villaspeciosa, Villaurbana

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: "e Sardegna"

Uras  


12.2

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei centri storici" e al secondo periodo sopprimere le parole: "centri storici dei".

BERNINI

*Bernini*


12.3



# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole "con zone rosse nei centri storici" e sostituire le parole da: "comuni di Bastiglia" fino alla fine del comma con le seguenti: "intera area del cratere del sisma del maggio 2012 e intero territorio colpito da alluvion nel gennaio 2014";

Comaroli, Arrigoni  


12.4

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, sostituire le parole: "zone rosse nei centri storici", con le seguenti:

" zone rosse nei centri abitati" .

BERNINI

*Bernini*

12.5



λ

**Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015**

**Articolo 12**

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: "Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino."

BULGARELLI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MANGILI, CATALFO, LEZZI

*Delegati*

12.6

A.S. 1977

**EMENDAMENTO**


**ART. 12**

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole "*Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino*" aggiungere le seguenti: "*S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco.*"

conseguentemente

al medesimo articolo sostituire la rubrica "*Zone franche urbane - Emilia*" con la seguente rubrica "*Zone franche urbane*".

MIRABELLI, DEL BARBA



12.7

1001

AS 1977

Emendamento

Art.12

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le parole "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: "e Lombardia"

URAS DE PETRIS

URS

12.8

## EMENDAMENTO

## ART. 12

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Sant'Agostino" aggiungere le seguenti:

"Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

MANDELLI  
CERONI  
SERAFINI



12.9



MOTIVAZIONE - ZONE FRANCHE URBANE - LOMBARDIA - Mantova

L'emendamento è finalizzato ad inserire, tra i comuni che costituiscono la zona franca urbana, anche i comuni del mantovano ricompresi nell'elenco allegato al dl 74/12

A.S. 1977

Emendamento

Art. 12

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia)

e conseguentemente, al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le seguenti: "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

*Brealip*

12.10

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

ART. 12

Modificare la rubrica come segue:

(Zone Franche Urbane -- Emilia e Lombardia)

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le parole "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

Comaroli  


A2.M

## EMENDAMENTO


## ART. 12

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole "*Crevacore, Poggio Renatico, Sant'Agostino*" aggiungere le seguenti: "*S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco.*"

*Conseguentemente*, al medesimo articolo sostituire la rubrica "*Zone franche urbane - Emilia*" con la seguente: "*Zone franche urbane*"

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

SERAFINI



MANDELLI

12.12



44  
7

EMENDAMENTO


ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

" , nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto del 1° giugno 2012: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta e Trecenta."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMIDEI



12.13



184

## EMENDAMENTO

## ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

" , nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Occhiobello e Stienta. "

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMIDEI



12.14



185

## EMENDAMENTO

## ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:


", nonché tutti i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCOLI





PARUN



12.15

MANDRU



**Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015**

**Articolo 12**

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale.

BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

*Bulgarelli*

*12.16*

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12 comma 2 alinea sostituire le parole "le imprese" con le seguenti "tutte le imprese, comprese quelle agricole"

Conseguentemente

Sopprimere la lettera a).

Comaroli, Arrigoni  


12.17

**Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015**

**Articolo 12**

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5.

BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

*Bulgarelli*

*12.18*

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "svolgere la propria attività", inserire le seguenti:

", maggiormente,".

BERNINI



12.19




4

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis) possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA;


Comaroli, Artigoni  


12.20

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12 comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:  
c-bis) esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari;

Comaroli, Artrigoni  


12.21

## Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

### Articolo 12

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) Al comma 6, in fine, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due successivi";
- b) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017".

*Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

"Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, relativamente all'anno 2017, si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni di euro per il 2017."

BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI

*Bulgarelli*

*12.22*

## EMENDAMENTO

## ART. 12

Sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, sono escluse dal patto di stabilità interno.

*Conseguentemente*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

BERNINI



12.23

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

8.bis. Al fine di consentire la ripresa economica dei Comuni compresi nelle aree delle Province di Padova e Venezia colpite dalla tromba d'aria del Luglio 2015, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è istituita un'apposita sezione per un importo di 10 milioni di euro, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, aventi sede operativa nei comuni interessati dalla tromba d'aria.

8.ter. Le garanzie di cui al comma precedente sono rilasciate secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento».

8.quater. Agli oneri derivanti dai commi 8 bis e 8 ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Stefani  
Tosato  
Comatoli  
Arrigoni

12.24

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, aggiungere I seguenti commi:

8.bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8. ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Stefani  
Tosato  
Comaroli  
Arrigoni

12.25

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

8.bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del Luglio 2015 nelle Province di Padova e Venezia, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Stefani

Tosato

Comaroli

Arrigoni

12.26

AS 1977

Emendamento

Articolo 12

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

12.bis

( interventi di ricostruzione nei territori alluvionati e calamità)


<<1 Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 1 miliardo di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d del comma 703 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014 n. 190, a favore di interventi immediatamente attivabili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza.

2. Il piano deve prevedere interventi per la ricostruzione degli edifici e degli impianti pubblici danneggiati, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché il completamento o l'attivazione di nuovi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Gli interventi dei cui al comma precedente dovranno essere approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016 devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4. In caso di mancata approvazione degli interventi di cui ai commi precedenti entro i termini sopra previsti, il Governo attiva le misure di accelerazione degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88>>

TARQUINIO



BRUNI



12.07

1/2 ./.

## Motivazione

Il FSC è stato istituito nel nostro ordinamento dal D.lgs 88/2011 che ne ha previsto le finalità, le modalità di assegnazione e i criteri per promuoverne il suo impiego in maniera efficiente ed efficace, prevedendo, tra l'altro, misure per accelerare e qualificare l'utilizzo delle stesse risorse.

La legge di stabilità 2015 ha previsto che nelle more dell'approvazione dei piani operativi il CIPE può approvare dei Piani Stralcio che poi confluiscono nei singoli piani operativi. Ad oggi il Governo non ha ancora provveduto a ripartire le risorse e ad approvare i singoli piani operativi temativi.

L'emendamento nel limite delle risorse stanziato e fermo restando la chiave di riparto (80% mezzogiorno e 20% centro-nord) prevede che il Governo adotti immediatamente piano stralcio per avviare gli interventi di ricostruzione, nonché per il completamento delle infrastrutture in tutti i territori colpiti da eventi naturali e calamità, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal consiglio dei Ministri.

L'emendamento prevede poi in caso di inerzia o ritardi dell'amministrazione che il governo attivi le misure contenute al comma 6 dell'articolo 6 del D.lgs 88/2011 che regola l'attivazione di misure per la tempestiva realizzazione degli interventi anche con l'esercizio del potere sostitutivo da parte del governo.

12.07

2/2

AS 1977

Emendamento

Art. 12

1202

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

<<Art. 12 bis .

(Zone Franche urbane - Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste"

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

1/2     ./.

- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>>

TARQUINIO

12.0.2

BRUNI

Bari

2/2

A.S. 1977

**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

**EMENDAMENTO**

**ART. 12**

~~12.0.3~~  
12.0.3

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Zone Franche urbane - Val di Susa)

1. Nei territori di cui al comma 2, rientranti nell'area della Val di Susa, è istituita la zona franca, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravera, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrandt, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.

1/2  
184

1/2

35  
1/2

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 3 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

MARINO MAURO  




12.0.3

2/2

A.S. 1977

**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

**EMENDAMENTO**

**ART. 12**

12.10.4

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Zone Franche urbane - Friuli-Venezia Giulia)*

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1 gennaio 2016. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono ad una vigilanza permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

1/2  
186

1/2

32 1/2

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

FASIOLO  
*Fasolo*

12. 10. 4

2/2

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 13

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, premettere il seguente:*

"01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2017.";

2) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* "Nel caso in cui tali esigenze di spesa, per l'anno 2015, risultino complessivamente inferiori all'ammontare previsto, la parte residuale dei 20 milioni di spesa è attribuita, con le medesime procedure previste per il patto regionale verticale, ai comuni e alle province colpiti dal sisma per favorire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici.";

3) *Dopo il comma 3 inserire il seguente:* "3-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le università dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, escludono dal calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei, di cui all'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. del 29/03/2012, n. 49, il costo dei mutui per la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le spese dei fitti passivi derivanti dalla locazione di immobili necessari ad ospitare le attività amministrative a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012."

4) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

"6-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole "senza applicazione delle sanzioni", sono inserite le seguenti: "e dei relativi interessi".

6-ter. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legislativo 6-settembre-2001, n. 368, e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 4 e 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Commissari delegati per la ricostruzione nominati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dalle amministrazioni pubbliche che possono effettuare assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132. I Commissari delegati e le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di

13.1

*[Handwritten signatures]*

ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i succitati contratti di lavoro fino al termine massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza. 6-quater. Limitatamente ai lavori di messa in sicurezza eseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, finalizzati alla ripresa immediata delle attività, il deposito strutturale può avvenire successivamente alla esecuzione dei lavori, contestualmente all'idoneo titolo abilitativo in sanatoria, senza che trovino applicazione gli articoli 93 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

6-quinquies. La delibera dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni n. 342/14 Cons. del 2014 non si applica ai Comuni di cui al decreto-legge n. 74/2012 fino al termine dello stato di emergenza."



BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI


13.1

1/2  
1/2

Emendamento A.S. 1977

Art. 13

Al comma 1, sostituire le parole: <<Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, ciascuno fino a 102,5 milioni di euro>> con le seguenti: <<I Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto possono destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro>>

Munerato Bellot Bisinella  


13.2

**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

Al comma 1, dopo le parole "della regione Lombardia", inserire le seguenti: "in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione".

SERAFINI



MANDELLI

13.3



12/15

A.S. 1977

**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole "*della regione Lombardia*" aggiungere le seguenti: "*in-qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione*"

MIRABELLI, DEL BARBA



13.6

AS

1

**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 3 comma 1 lettere a), b)", inserire la seguente: " , d) "

SERAFINI



MANDELLI



13.5


3 48

AS 1977  
**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole "all'articolo 3 comma 1 lettere a), b)" aggiungere la seguente: " d) "

MIRABELLI, DEL BARBA



13.6

116 2

## EMENDAMENTO

## ART. 13

*Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» inserire le seguenti:*

«nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

CERONI

MANDELLI



13.7

**Relazione illustrativa - aiuti di Stato**

L'emendamento inserisce nella disposizione del DL relativa alla rimodulazione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il riferimento alle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato (art. 50 del Regolamento UE 651/2014). L'obiettivo è assicurare la compatibilità rispetto all'ordinamento europeo del contributo previsto dal DL per consentire la ripresa dell'attività economica dopo gli eventi calamitosi, evitando così il recupero dello stesso in capo alle imprese beneficiarie.


A.S. 1977

Emendamento.

Art. 13

Al comma 1, dopo le parole: <<convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122>> inserire le seguenti: <<nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.>>

SANTINI



13.8

## Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

### Articolo 13

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



13.9


AS 1977

**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

All'articolo 13, al comma 3, sostituire le parole "*della regione Emilia Romagna*" con le seguenti parole "*delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*"

MIRABELLI, DEL BARBA



13.10



**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

Al comma 3, sostituire le parole “*della regione Emilia-Romagna*” con le seguenti parole “*delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*”.

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

SERAFINI



MANDELLI




13.11

47  
4

Emendamento A.S. 1977

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<e della regione Veneto>>.

Munerato, Bellot, Bisinella  


13.12

Emendamento A.S. 1977

Art. 13


Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<e della provincia di Rovigo>>.

13.13

Munerato,

Bellot,  
~~Pelletti~~

Bisinella


Handwritten signatures of the three individuals listed above. The signature for Munerato is a large, stylized cursive mark. The signature for Bellot is a smaller, more compact cursive mark. The signature for Bisinella is a cursive mark that includes the initials 'P.B.' followed by a long horizontal stroke.

Emendamento A.S. 1977

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<nonché dei comuni del territorio del Polesine>>.

13.14

Munerato Bellot Bisinella  


**EMENDAMENTO****ART. 13**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

*"3-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2017"*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

SERAFINI



MANDELLI



13.15

48  
5

A.S. 1977


**EMENDAMENTO**

**ART. 13**

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

*3-bis "Al comma 9-ter dell'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 di modifica del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2017"*

MIRABELLI, DEL BARBA



13.16

118

4

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 13

*Dopo il comma 4 è aggiunto in fine il seguente:*

"4-bis. Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2016".

VACCARI, BROGLIA, GUERRA



13.17

106


EMENDAMENTI AS.1977

Art.13

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

" 5-bis. Al fine di favorire le imprese delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le Camere di Commercio presenti nelle provincie con aree colpite dal terremoto, mantengono la sede nella provincia di appartenenza."

GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



13.18

A.S. 1977


Emendamento

Art. 13

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

<< 5-bis. La delibera dell'autorità di garanzia delle comunicazioni n. 342/14/Cons del 26 giugno 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, fino al termine dello stato di emergenza degli stessi...>>

BROGLIA



13.19

105

A.S. 1977  
Emendamento  
Art. 13

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

*"Art. 12 -bis (Interventi per favorire la ricostruzione e la ripresa economica e produttiva nei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013)*

1. Nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è effettuata sulla base dell'elenco di Comuni riportato all'Allegato A del decreto ministeriale 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione Sardegna, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siti nei comuni di cui al comma 1.

10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal Presidente della Regione Sardegna con i provvedimenti di cui al comma 14, sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 15. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

13.0.1

2% 146

12. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

13. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

14. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 10 a 13 del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Presidente della regione Sardegna definisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza.

15. Agli oneri derivanti dai commi da 10 a 13 del presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 16 e 17.

16. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,25 per cento»;

17. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEL quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

13.0.1  
210

3

109

EMENDAMENTI AS.1977

Art.13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art.13-bis

(Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013)

«1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-bis si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Serra*

13.0.2

A.S. 1977

Emendamento

Art. 13

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

*Art. 13-bis*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è inserito il seguente: << "Art. 12-bis. (Misure per la città di Venezia)

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole "a presiederlo," sono aggiunte le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze"

2. Al fine di assicurare l'autonomia organizzativa della Fondazione La Biennale di Venezia, nonché di semplificare la procedura di approvazione e modifica del relativo statuto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 7 a 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni. Conseguentemente, entro i successivi 60 giorni, è approvato il nuovo statuto della Fondazione La Biennale di Venezia."

SANTINI



13.0.3

## EMENDAMENTO

## ART. 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. A questi fini è autorizzato l'utilizzo di 8 milioni delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementato dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
2. All'onere derivante, pari a 85.600 euro per l'anno 2016, a euro 83.165,07 per il 2017 e a euro 80.704,08 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 - 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015.»

MANDELLI

ROMANI

SERAFINI

PICCINELLI

ZUFFADA

RICCHIUTI



13.0.6

**Relazione** - È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata all'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un'unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia.

Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco.

Allo stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale all'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili",- "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del DL 35/2014.

13.9.4

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
2. All'onere pari a 8 milioni si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

MANDELLI

ROMANI

SERAFINI

PICCINELLI

ZUFFADA

RICCHIUTI



13.0.5

**Relazione** - È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata all'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un'unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia.

Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco.

Allo stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale all'onere si provvede mediante le risorse del fondo per interventi strutturali.

13.0.5

## EMENDAMENTO

## ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. All'articolo 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Agli Enti locali che risultino proprietari, anche indirettamente attraverso società patrimoniali delle reti, di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 è data facoltà di disporre l'alienazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale al soggetto privato aggiudicatario del servizio, facendoli inserire all'interno del bando di gara di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione il nuovo gestore è tenuto a corrispondere una somma all'Ente locale o alla società patrimoniale in misura pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226."».



PICCOLI

MARIN

MANDELLI

13.0.6

## EMENDAMENTO

## ART. 13


Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati di 2 mesi per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall'art. 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11 con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3 - bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013."».

PICCOLI



MARIN



FRANZOSI




13.0.7

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari al fine di posticipare a dopo la bandizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB e le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti dei gestori.

PICCOLI



PARIN



MANOZZI



13.0.8

A.S. 1977

Emendamento

Art. 13

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

*Art. 13-bis*

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



13.0.9

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Il comma 3-bis, dell' articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.».

PICCOLI

MARIELLA UMILI

MANDRILLI



13.0.10

107

AS1977


Emendamento

Art.14

All'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 632 è sostituito dal seguente:

632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali, l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.>>

  
BONFRISCO, PERRONE



14.1

**Motivazione:** si sterilizza la clausola di salvaguardia che aumenta le accise sul gasolio e sulla benzina disponendo effettive misure di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare con provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la copertura della spesa.


## EMENDAMENTO

## ART. 14

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. L'ultimo periodo dell'articolo 1 , comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica a decorrere dal 2016. In caso di mancata autorizzazione delle misure di deroga di cui al primo e secondo periodo del citato comma 632, si provvede per l'anno 2015, nel limite massimo di 728 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 1 comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186."

MANDELLI



14.2

**Nota:** si intende scongiurare l'aumento del costo della benzina ricorrendo a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge 15/12/2014 n° 186 ( il famoso 3% sugli importi non dichiarati di capitali all'estero). Recuperare cioè i 728 milioni già nel 2015 attraverso le maggiori entrate previste dal rientro dei capitali all'estero.

AS 1977

ART. 14

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

**«1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»**

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA

14.3

EMENDAMENTO


Art. 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"14-bis. (Norme in materia di appalti pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. "

14.4

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 14


Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 14-bis (Norme in materia di appalti pubblici)

1. All'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma. I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno subprovinciale, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle normative vigenti." >>

14.5

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



1/2      -/.

## Motivazione

L'emendamento prevede l'istituzione della Zona Franca Urbana Gargano, e più in particolare nei territori della provincia di Foggia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

Al comma 2 l'ambito soggettivo di applicazione dell'intervento è individuato nelle micro imprese con un numero di addetti inferiore o uguale a 5 e un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, intercettando in questo modo le piccolissime imprese la cui attività è strettamente dipendente dal contesto territoriale locale.

Il comma 3 precisa il regime di aiuto applicato «*de minimis*», previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il comma 4 specifica che i soggetti debbono avere sede o unità locale nell'area e disponibilità sul *plafond* «*de minimis*».

Il comma 5 individua le agevolazioni a cui possono accedere i beneficiari della presente disposizione, ossia: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica.

Il comma 6 circoscrive a determinati periodi di imposta le agevolazioni introdotte.

Il comma 7 individua la copertura finanziaria in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; considerando che tratta di micro imprese con un reddito inferiore a 80.000 euro, si ritiene di poter sostenere, con le agevolazioni previste, tutte le imprese che continuano ad operare o si stanno ricollocando all'interno delle zone colpite.

Il comma 8 rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi.

14.5

2/2

2/2

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< 14-bis. (Norme in materia di denaro contante)


1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila" >>.

14.6

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 14-bis. *(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo art. 73;


b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis" >>

14.7

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 14-bis. (*Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante*)

1. All'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

" 2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis." >>

14.8

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Sopprimere l'articolo*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGLI, LEZZI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Catalfo'.

15.4

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti: "nonché gli attuali livelli occupazionali";
- b) sostituire il comma 3 con il seguente: "Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali";
- c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego.";
- d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. "I contratti di cui all'art.1 comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014"; .

6-ter. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art.1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni".



15.2

**EMENDAMENTO**

**ART. 15**

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti:

*"nonché gli attuali livelli occupazionali".*

Sen.ce Paola PELINO



**NOTA** - La norma del provvedimento in esame non stanziava risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, sia i servizi che la tenuta occupazionale.



15.3

115

A.S. 1977

Art. 15

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti: "nonché gli attuali livelli occupazionali".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE.



15.4

EMENDAMENTO ddl 1977

Art. 15

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' esclusa, nell'ambito dell'utilizzo coordinato di Fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, la possibilità di imputare ai medesimi programmi cofinanziati le spese relative al costo del personale impiegato in compiti di erogazione nei centri per l'impiego.»*

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Castaldi*

*15.5*

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis) Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento della dotazione del personale dei centri per l'impiego con specifiche professionalità in materia di politiche attive."*

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ANGIONI



15.6

lof

## EMENDAMENTO

## ART. 15

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*“3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali”.*

Sen.ce Paola PELINO



15.7



A.S. 1977

-Art. 15

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali”

hws

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE

15.8

257

AS 1977


Emendamento

Art.15

~~Al comma 1~~ apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 sopprimere le parole "e 2016" e dopo le parole " 70 milioni di euro annui" aggiungere le seguenti: *"che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni"*
- b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole " è operata una riduzione" fino alla fine del periodo con il seguente: *"Il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 70 milioni di euro."*

Petraglia, Uras



15.9

A.S. 1977

Emendamento

art. 15

*Al comma 3 sostituire le parole: <<gli anni 2015 e 2016 >> con le parole: <<l'anno 2015>> e aggiungere dopo le parole: <<70 milioni di euro annui>> le parole: <<e garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.>>*

MATTESINI  


15.10

AS 1977

Emendamento

Art.15

Al comma 3, sostituire le parole "70 milioni" con le seguenti; "210 milioni".

*Conseguentemente all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

BAROZZINO URAS DE PETRIS



15.11

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni»*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni»*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI




15.12

Emendamento A.S. 1977

Art. 15


Al comma 3, sopprimere le parole: <<ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego>>.

Munerato, Bellot, Bisinella  


15.13

Art. 15

Al comma 3, sostituire le parole: <<ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego>> con le seguenti: <<ed in misura proporzionale all'efficienza dei servizi per l'impiego, valutata sulla base del numero dei soggetti iscritti nelle rispettive liste che abbiano trovato un'occupazione nell'anno precedente>>

Munerato, Bellot, Bisinella  


15.14

# AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

## EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 3, sostituire le parole: "ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego" con le seguenti: "ed in misura proporzionale al numero delle persone collocate o ricollocate nell'arco solare da parte di ciascun servizio per l'impiego".

Sen. Comaroli



15.15

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato direttamente»*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.16

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato»*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.17

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti:  
«e con contratto di lavoro a tempo determinato»*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Catalfo*

**15.18**

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «direttamente»*

PAGLINI, CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Paglini*

5.19

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 3, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «, lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali nonché lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali »*

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Catalfo*

15.20

EMENDAMENTO

ART. 15


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*"4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego."*

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - l'articolo in commento reca disposizioni in materia di servizi per l'impiego.



15.21



A.S. 1977

Art. 15

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. S.', located below the list of names.

15.22

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre»*

PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Paglini*

15.23

## EMENDAMENTO

## ART. 15

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'art. 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole "le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'art. 1, commi 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti "le Regioni a statuto ordinario nonché le province autonome di Trento e Bolzano che stipulano le convenzioni di cui al comma 2 dell'art. 15 del Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

CARIDI

*Caridi***15.24**

AS 1977

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. I contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»

RUTA, RICCHIUTI

*Ruta Ricciuti*

15.25

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



15.26


## EMENDAMENTO

## ART. 15

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*"6-bis. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art. 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni."*

Sen.ce Paola PELINO



15.27




Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art.1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni”.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE



15.28

AS 1977  
Emendamento

**Art. 15**

Aggiungere il seguente comma:

“7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l’impiego e l’erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell’ art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell’ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono, nell’ambito delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni”.

VACCIANO, ORELLANA, BENCINI, MASTRANGELI, MOLINARI

Vac-

Orellana

Bencini

Mastrangeli

Molinar

15.29

AS 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6 bis) Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'occupazione ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni. "

RUTA



RICCHIUTI



15.30

45

A.S. 1977

*Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*

EMENDAMENTO

ART. 15

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis). Nelle more del completamento del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni o gli altri enti che subentrano nelle suddette funzioni possono - al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro - senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prorogare, ai sensi dell' articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione e continuativa del personale delle Province e delle Città metropolitane. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente al personale delle Province e delle Città metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014, siano stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.»*

CALEO  
*Caleo*

15.31

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' articolo 1, comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.»

CATALFO, MANGILI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI



15.32

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

**Comma 6 bis** - I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno".

**Comma 6 ter** - Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

SPOSETTI



15.33

216

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART.15

*Dopo il comma 6, aggiungere in fine i seguenti commi:*

*6-bis* - I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

*6-ter* - Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

RICCHIUTI - PEZZOPANE



15.34

108

AS 1977

Emendamento

Art.15

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis) I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno”.

6-ter) Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o gli altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n.190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri Enti subentranti possono, nei limiti delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque, alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

Uras Stefano

15.35

## EMENDAMENTO

### Articolo 15

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"7. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno".

8. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni."

15.36

GUALDANI




A.S. 1977

Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I contratti di cui all'art.1 comma 429 della legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità-interno per l'anno 2014."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE

15.37

## EMENDAMENTO

## ART. 15

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*"6-bis. I contratti di cui all'art. 1 comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."*

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», il comma 429 autorizza le Città metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, di poter finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.



15.38

118

## EMENDAMENTO

## ART. 15-

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego."

*Conseguentemente*, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10% delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 10%, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MANDELLI

CERONI

D'ALI'

15.39



## MOTIVAZIONE - SPESA PER CENTRI PER L'IMPIEGO

Il comma aggiuntivo che qui si propone è finalizzato a garantire, in ogni caso, il ristoro alle Province del costo sostenuto per il personale relativo ai centri per l'impiego che, come si ricorda, non è più attinente ad una funzione fondamentale delle Province, ma che ancora grava impropriamente sui bilanci di questi enti.

Tale personale, come da specifica indicazione contenuta nella circolare interministeriale DFP e Affari-Regionali n. 1/2015, è stato infatti estratto dalla dotazione organica di Province e Città metropolitane, ma allo stesso tempo non è stato trasferito nei ruoli né delle Regioni né dello Stato.

L'emendamento dunque è finalizzato a garantire, indipendentemente dal buon esito delle convenzioni previste all'articolo 15 in esame tra Regioni e Ministero del Lavoro, che alle Province e città metropolitane venga riconosciuto quanto speso nel 2015 per il mantenimento dei servizi relativi ai centri per l'impiego, come indicato nell'art.1, comma 429, della legge di stabilità n. 190/2014

1/2

Comunque va sottolineato che l'intera funzione "centri per l'impiego" costa alle Province circa 558 milioni di euro, di cui 230 per il personale e 328 per il funzionamento ordinario degli uffici e servizi: l'intero costo grava a tutt'oggi sul comparto delle Province e Città Metropolitane.

15.39



91 2/2

*Emendamento n.19*

**ARTICOLO 15**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6bis: In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego.

MARGIOTTA



15.40

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego."

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,  
VERDUCCI

*Luca*

15.41

101

A.S. 1977

*Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in  
-materia di enti territoriali*

**EMENDAMENTO**

**ART. 15**

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis). I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»*

CALEO  


15.42

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

*(Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale poligrafico in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013. La lettera g) dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è soppressa.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1 sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 2, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 6 milioni di euro della dotazione, per l'anno 2015, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

DEL BARBA



15.0.1

AS 1977


EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 15-bis (*Disposizioni in materia di patronati*)

1. Al comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152 le parole "dell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2015" >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



15.0.2

**A.S. 1977  
emendamento  
Art. 16**

Sopprimere l'articolo.

**MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI**

*Montecchi*

*16.1*

Art. 16

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altre Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,  
SPOSETTI, PEZZOPANE



16.2

## EMENDAMENTO

## ART. 16

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

**"1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2015, n. 56, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;**

**1-ter. Con il decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2015, n. 56, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.**

**1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al comma 1-bis, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."**

Sen.ce Paola PELINO

*Paola Pelino*

16.3

278

1/2 %

100

1/2



**NOTA** - La mobilità del personale in esubero delle province impatta per quanto riguarda la possibilità negli anni 2015 e 2016 di assumere personale con profilo amministrativo. Dunque, fatti salvi i vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie vigenti o approvate alla data di pubblicazione della Legge di Stabilità (**comma 425**), gli altri posti rimarranno congelati nelle more di un monitoraggio che il dipartimento della funzione pubblica effettuerà al fine della possibile mobilità del personale delle province. Prima che si concluda questa procedura di verifica di mobilità, è fatto divieto di assumere alla amministrazioni su richiamate.

Nello specifico, il comma 425, pur facendo riferimento ad una serie di **amministrazioni centrali** ed ai loro limiti assunzionali relativi agli **anni 2015 e 2016**, e con un richiamo assai più generico a vincitori di concorso delle graduatorie vigenti, prevede una **disciplina pressoché identica** a quella contenuta nel comma 424. Se ne ripota, dunque, il contenuto:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le **amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca**, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano **un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.** Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione **presso gli uffici giudiziari** e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. **Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.**"



16.3

2/2

AS 1977

Emendamento

Art.16


Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1.ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1. quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Uras De Petris



16.4

Emendamento

Art.16

All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e musicale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura e degli Istituti Concertistico Ochestrale (ICO) delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti, compresi gli Istituti Concertistico Ochestrale (ICO) e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

LIUZZI, BRUNI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, PERRONE

*Luigi Bruni* *Di Maggio* *Pagnoncelli* *Perrone*  
1/2 1/81 16.5

**Relazione.** L'emendamento è teso a salvaguardare il patrimonio inteso in termini di servizi culturali e di beni in capo alle Province che rischierebbe di essere disperso. L'emendamento, quindi, rappresenta una norma ad hoc che modifica quanto previsto dall'articolo 16 del DL 78/2015 prevedendo che il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni ed il sistema delle autonomie sostengano musei, biblioteche e servizi culturali e e contribuiscano alla loro valorizzazione.

16.5

2/2

16.6

1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e la tutela del patrimonio archivistico, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e ri-assegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, che può altresì prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, il personale specialistico delle Province in servizio a tempo indeterminato nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo può essere trasferito alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità. Tale trasferimento avviene anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel limite massimo di 2,5 milioni di euro annui A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quater. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;




2) al comma 3 dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni»;

3) al comma 7 le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;

1 1/2 1.  
113

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4».

MARCUCCI



EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

**« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 10% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »**

16.7

Sen. Zizza



1/2 7.

**Motivazione**

L'emendamento prevede che una quota fino al 10% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.7

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 20% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »

Sen. Zizza



16.8

1/2 %

**Motivazione**

L'emendamento prevede che una quota fino al 20% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.8

2/2

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

**« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 30% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »**

16.9

Sen. Zizza



1/2 1/.

**Motivazione**

L'emendamento prevede che una quota fino al 30% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.9

EMENDAMENTO

A.S. n. 1977

Art. 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati, senza oneri a carico della finanza pubblica, a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto Decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra


16.10

## EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo il comma ~~24~~, aggiungere il seguente:

~~24~~-bis. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n°3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n°23."

SEN GUALDANI



16.11

~~TESTO~~ emendamento

A.S. 1977  
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:  
Art. 16-bis

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2015 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.
3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

GIORGIO PAGLIARI



16.0.1

A.S. 1977

**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

**EMENDAMENTO**

**ART. 16**

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)*

1. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere le seguenti parole: « e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. »

MANASSERO



LEPRI



FORNARO



16.0.2

A.S. 1977

Emendamento


Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

- «1. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014».

DEL BARBA



16.0.3

203

A.S. 1977

Emendamento -

Art. 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

1-bis. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

SANTINI, COLLINA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



16.0.4

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

*(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))*

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».

PANIZZA, ZELLER, BATTISTA, ZIN

*forme, per Battista, Zin*

**16.0.5**

A.S. 1977

Emendamento


Art. 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

"Art. 16-bis

*(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)*

1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."



TOMASELLI, FINOCCHIARO, CALEO

16.0.6



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n.164, sono inseriti i seguenti:

<<2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-bis1. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'art. 14 del D.P.R. 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.>>

2. 1. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione.

3. Le variazioni di cui al comma 1 non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale>>.

TOMASELLI



16.0.7



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*<<Art. 16-bis*

1. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444>>.

TOMASELLI



16.0.8



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

<<Art. 16-bis

1. Le modifiche ad un piano attuativo già approvato anche con le procedure de/l'accordo di programma, che abbiano ad oggetto il mutamento delle destinazioni d'uso tra funzioni insediate non superiore al trenta per cento del totale ovvero l'inserimento di nuove funzioni entro gli stessi limiti, e che non comportino comunque diminuzione degli standard, non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale e non sono sottoposte ad approvazione regionale.

2. Il programma contenente le modifiche di cui al comma precedente è adottato dalla giunta comunale, con delibera contenente altresì l'autorizzazione a/l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard o extrastandard urbanistici, l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, l'ammontare e le modalità di utilizzazione del contributo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione alla stipula della stessa. La delibera è pubblicata nell'albo pretorio del comune e trasmessa con gli atti che la corredano e le eventuali opposizioni alla Regione, che entro trenta giorni può far pervenire al comune, anche in via telematica, le proprie osservazioni.

3. La giunta comunale approva il programma con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nella stessa delibera la giunta si pronuncia sulle eventuali opposizioni e si esprime con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni regionali. Trascorso detto termine, il programma si intende comunque approvato, con integrale recepimento delle osservazioni regionali."

4. L'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: << Art. 23-ter.

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.>>

TOMASELLI



16.0.9

A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente*

<<Art. 16-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 3, lett. c), del DPR n. 633/72)*

1. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. c), DPR 633/72, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/90, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/72.>>

SANTINI, COMAROLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



16.0.10

A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

*(Incentivi per il passaggio a nuove forme di editoria digitale e multimediale)*

1. Per incentivare e sostenere il passaggio alle nuove forme di editoria digitale e multimediale da parte delle imprese editoriali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella legge 16 luglio 2012, n. 103, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2014, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari al 100 per cento dei costi sostenuti, tra quelli riconosciuti ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ed una quota calcolata sulla base di 0,20 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni del citato articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del citato decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 2183 "Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, è incrementato di cinque milioni di euro, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DEL BARBA



16.0.11

214

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

*(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)*

1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppressi e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma.

SPOSETTI



16.0.12

## EMENDAMENTO

## Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

*"«Articolo 16-bis. »*

*(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)*

**« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari. »**

**« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"**

Sen. Bruni



16.0.13

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle caserme militari.

16.0.13

## EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

*"«Articolo 16-bis. »*

*(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree militari)*

**« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari. »**

**« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"**

Sen. Bruni

*Bruni*

*16.0.14*

*1/2 %*

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e delle caserme militari.

16.0.14

## EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

*"«Articolo 16-bis. »*

*(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree e caserme militari)*

**« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari. »**

**« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"**

Sen. Bruni



16.0.15

1/2 %

## MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e delle caserme militari.

16.0.15

2/2

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

*"«Articolo 16-bis. »*

*(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)*

**« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari. »**

**« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"**

Sen. Bruni



16.0.16

A/2 %

## MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle caserme militari.

16.0.16